SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2219

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIORCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1995

Disposizioni per l'utilizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale situazione deficitaria dell'INPS dovuta, come spesso evidenziato dalla stampa, al costo elevato degli ammortizzatori sociali ed in particolare all'intervento finalizzato a garantire un reddito ai lavoratori di aziende in crisi, dalle quali non percepiscono retribuzione alcuna o solamente parziale, mi ha indotto a presentare l'accluso disegno di legge formato da un solo articolo per apportare all'attuale disciplina legislativa il correttivo necessario per mantenere il sistema della integrazione guadagni nei binari della concretezza sia per quel che concerne le possibilità di intervento della Cassa da parte degli imprenditori che quelle di beneficiarne da parte dei lavoratori.

La Cassa integrazione guadagni incide certamente nel bilancio dell'INPS ma ritengo non possa definirsi causa principale del dissesto finanziario dell'INPS.

Tali possono, invece, definirsi la gestione della disoccupazione involontaria, soprattutto nel settore agricolo, ed il Fondo adeguamento pensioni per quel che riguarda l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità.

La Cassa integrazioni guadagni è, purtroppo, collegata all'andamento del mercato del lavoro, per cui, in periodo di recessione economica, il ricorso alla stessa si accentua perchè ad una Cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori, si affianca una Cassa integrazione guadagni straordinaria, per eventi non transitori ma di lunga durata in conseguenza di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione oppure per crisi aziendali, quando il trattamento economico integrativo viene corrisposto ai lavoratori per molti anni.

E qui sta il nocciolo della questione, non per trovare il toccasana capace di ridurre il grave passivo dell'INPS, (che dovrebbe essere, a mio avviso, in parte sanato con la vendita di palazzi adibiti ad alloggi di civile abitazione, di proprietà dell'Istituto, realizzati con i risparmi dello stesso, al cui accrescimento è da supporsi abbiano anche contribuito le somme che non sono state spese dall'INPS per la rivalutazione delle pensioni dei lavoratori).

I debiti si debbono saldare con i propri averi, così come si conviene a qualsiasi debitore, e successivamente deve intervenire lo Stato per assicurare che l'Ente possa provvedere allo svolgimento delle funzioni sociali, che sarebbero proprie dello Stato, ma che all'INPS sono state delegate.

Quanto ho appena accennato (ma l'argomento andrebbe approfondito nelle opportune sedi) non sembri una digressione; poichè si dice che la Cassa integrazione guadagni è una delle cause primarie del dissesto dell'INPS, ritengo di non essermi allontanato dal tema in argomento.

Vero è che la Cassa integrazione assorbe molte delle sostanze economiche dell'INPS perchè gli introiti dei relativi contributi assicurativi non sono sufficienti a soddisfare l'esigenze della Cassa stessa; ma è anche vero che, così come da tempo funziona il sistema di assistenza dei lavoratori «cassaintegrati», la Cassa sarà sempre in passivo.

Qual'è la causa del cattivo funzionamento?

A mio avviso sta nel fatto che la normativa che disciplina la Cassa integrazione guadagni straordinaria manca di un articolo che, migliorando addirittura il trattamento dovuto ai lavoratori sospesi dal lavoro per le cause già dette di ristrutturazione delle aziende, riorganizzazione o riconversione, ponga per i lavoratori l'obbligo di svolgere, nel periodo in cui percepiscono il trattamento economico dovuto dalla Cassa, un lavoro corrispondente alla loro

qualifica presso uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni eccetera, carenti di personale amministrativo o salariato. In sintesi, i lavoratori dovrebbero essere impiegati, giornalmente, in opere e servizi di pubblica utilità e percepire da parte dello Stato o dell'ente la differenza tra la integrazione salariale erogata dall'INPS e le retribuzioni che sarebbero state percepite in costanza di rapporto di lavoro. Ovviamente, decadrebbe dal godimento del beneficio del trattamento di integrazione salariale il lavoratore che non prestasse detti servizi in quanto si supporrebbe che avesse già trovato una sistemazione conveniente e stabile presso altri datori di lavoro o la possibilità di svolgere un lavoro autonomo.

Ove si consideri che lo svolgimento del lavoro subordinato «in nero» (cioè senza oneri contributivi da parte del datore di lavoro) costituisce da tempo la regola, appaiono in tutta evidenza i vantaggi che deriverebbero dall'introduzione di detta normativa e che di seguito riassumo:

a) vantaggio del lavoratore, il quale percepirebbe una somma equivalente all'intera retribuzione che percepiva prima dell'intervento in suo favore dalla Cassa;

b) mancanza di incentivo nel lavoratore, che effettua i servizi di cui alla lettera *a)*, ad espletare altro lavoro subordinato od autonomo mentre percepisce il trattamento di integrazione salariale;

c) vantaggio per l'INPS nel caso di decadenza del lavoratore dal beneficio del trattamento economico della Cassa, non dovendo più essere corrisposto il trattamento predetto;

d) vantaggi per i lavoratori in cerca di occupazione mediante la creazione di posti di lavoro presso le aziende che beneficiano normalmente, senza costi contributivi, delle prestazioni dei lavoratori in cassa integrazione (lavoro nero!);

e) possibilità di impiego di personale ispettivo degli Ispettorati del lavoro e dell'INPS nell'intensificazione delle vigilanze contro l'evasione contributiva, non essendo i predetti organi adibiti, con dispendio eccessivo di uomini e spese, nella attuale ricerca, pressochè impossibile, di lavoratori che durante il godimento del trattamento di integrazione salariale prestano lavoro occulto, commettendo il reato di truffa aggravata nei confronti dell'INPS;

f) maggiori entrate per l'INPS dalla vigilanza contro l'evasione contributiva di cui alla precedente lettera *e)*;

g) vantaggi per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per il godimento, con poca spesa, delle prestazioni dei lavoratori cassintegrati i quali, supplendo alle carenze di personale da parte dei predetti organi, assicurerebbero il migliore funzionamento dei servizi dai quali potrebbero certamente scaturire maggiori entrate fiscali (che mancano proprio perchè lo Stato e gli enti suddetti non sono in grado di effettuare i dovuti controlli per perseguire i cittadini inadempienti).

Quest'ultimo punto, di cui alla lettera *g)*, sembrerebbe, a prima vista, che si tramuti in danno della creazione di nuovi posti di lavoro nelle suddette Amministrazioni, ma ciò non può avvenire perchè, così come l'impresa che si ristruttura o riconverte, per un migliore ciclo produttivo, finisce per occupare maggiore personale in conseguenza dell'accresciuta produzione industriale, anche nelle Amministrazioni suddette ad una maggiore produzione di servizi non possono che corrispondere maggiori entrate ed ulteriore necessità di reperire altro personale per sopperire alle accresciute esigenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella legge 5 novembre del 1968, n. 1115, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. *1*. I lavoratori che usufruiscono del trattamento economico di integrazione salariale corrisposto dall'INPS debbono essere impiegati giornalmente in opere e servizi di pubblica utilità, secondo la loro qualifica, presso Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

2. Ai lavoratori deve essere corrisposta, per le prestazioni di cui alla lettera *a)*, la differenza tra l'integrazione erogata dall'INPS e le retribuzioni che sarebbero state percepite in costanza di rapporto di lavoro con l'azienda che ha richiesto l'ammissione al trattamento di integrazione salariale.

3. Il lavoratore che si rifiuti, senza giustificato motivo o per ragioni non dipendenti da infermità, di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità di cui alla lettera *a)* decade dal godimento del beneficio del trattamento di integrazione salariale.

4. I lavoratori impiegati in opere e servizi di pubblica utilità di cui alla lettera *a)* hanno diritto alle prestazioni previdenziali di cui godevano in costanza del preesistente rapporto di lavoro.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno stabilite le modalità procedurali per l'impiego dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale nelle opere e servizi di pubblica utilità presso le Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici».